



COMUNE DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' CIRCENSI E
SPETTACOLI VIAGGIANTI IN
GENERE**

Testo approvato con delibera Consiliare n° 91 del 07.04.98

Art. 1

Le domande per la concessione delle autorizzazioni ad occupare aree comunali per gli spettacoli circensi o spettacoli viaggianti in genere dovranno pervenire (complete delle descrizioni di cui ai punti a) e b) del successivo art.3), pena l'esclusione, al competente Ufficio della Divisione Polizia Urbana, redatte in carta da bollo da L. 20.000, entro il 30 (trenta) Giugno di ogni anno per le richieste riguardanti il mese di Dicembre dello stesso anno e il mese di Gennaio dell'anno successivo; ed entro il 31 (trentuno) Dicembre per quelle riguardanti gli altri periodi dell'anno successivo.

Art. 2

Apposita Commissione, costituita come appresso indicato:

- Presidente: Il Dirigente della Divisione Polizia Urbana;
- Componenti: Il Funzionario della Divisione Polizia Urbana, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale (o un suo delegato), un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria;
- Segretario: il dipendente incaricato, presso la Divisione Polizia Urbana, dell'ufficio competente per lo spettacolo viaggiante,

provvederà a predisporre, secondo i criteri indicati all'art.3, la graduatoria delle domande regolarmente pervenute.

Art. 3

Per la redazione della graduatoria la Commissione, di cui all'art.2, ha a disposizione 100 (cento) punti per l'attribuzione dei quali osserverà i seguenti criteri:

- a) tipologia e qualità dello spettacolo, capienza del tendone, numero di piste e numero delle attrazioni: fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti;
- b) periodo di assenza dalla piazza della città di Cagliari, 10 (dieci) punti per ogni anno di assenza fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti.

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la data di presentazione della domanda.

Art. 4

La graduatoria verrà comunicata agli interessati entro il 31 (trentuno) Luglio per le richieste

pervenute entro il 30 (trenta) Giugno ed entro il 31 (trentuno) Gennaio per le richieste pervenute entro il 31 (trentuno) Dicembre.

Art. 5

L'assegnazione delle aree comunali avverrà secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti.

L'assegnatario dell'area comunale dovrà, in caso di accettazione dell'assegnazione, provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della graduatoria, a comunicare tale accettazione e a versare contestualmente, a titolo di cauzione la somma di L. 1.000.000, che gli verrà resa a spettacolo effettuato. In caso contrario l'assegnatario verrà considerato a tutti gli effetti rinunciatario e il competente ufficio della Divisione Polizia provvederà ad assegnare l'area al successivo in graduatoria.

Art. 6

Al concessionario, oltre al pagamento del suolo pubblico dovuto nella misura di legge, è fatto obbligo di seguire i criteri di igiene, sicurezza, ordine, rumorosità previsti dalle normative vigenti, ed altresì di restituire l'area nello stato in cui è stata consegnata.

Se il concessionario non provvederà a ripristinare l'area assegnata, verrà trattenuta dall'Amministrazione la somma versata a titolo di cauzione, oltre all'addebito degli oneri di ripristino; inoltre, eventuali ulteriori richieste di assegnazione di area per lo svolgimento dello spettacolo non saranno prese in considerazione per ulteriori tre anni.